

DIOCESI DI ACIREALE

Norme

per il conferimento ai laici e l'esercizio dei ministeri istituiti del LETTORATO e dell'ACCOLITATO

PAOLO VI, motu proprio *Ministeria quaedam*, 15.08.1972

CEI, *I ministeri nella Chiesa*, 15.09.1973

CEI, *Evangelizzazione e ministeri*, 15.08.1977

Notiziario CEI 3/1985, 44

1. IDENTITÀ E COMPITI DEI MINISTRI ISTITUITI

1.1. Il ministero del Lettore (MQ V)

«Il lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di leggere la Parola di Dio nell'assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura (ma non il Vangelo); in mancanza del salmista recitare il Salmo interlezionale; quando non sono disponibili né il Diacono né il Cantore, enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli; dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele; istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Egli potrà anche, se sarà necessario, curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. Affinché poi adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare assiduamente la Sacra Scrittura.

Il lettore, sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si valga di mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave e vivo amore. (Cf. Cost. sulla Liturgia *Sacrosanctum Concilium* n. 24: AAS 56 (1964), p. 107: CONC.VAT. II, Cost. dogm. sulla Divina Rivelazione *Dei Verbum* n. 25: AAS 58(1966), p. 829) e la conoscenza della Sacra Scrittura, onde divenire un più perfetto discepolo del Signore».

1.2. Il ministero dell'Accolito (MQ VI)

«L'accolito è istituito per aiutare il Diacono e per fare da ministro al Sacerdote. E' dunque suo compito curare il servizio dell'altare, aiutare il Diacono e il Sacerdote nelle azioni Liturgiche, specialmente nella celebrazione della S. Messa; inoltre, distribuire, come ministro straordinario, la Santa Comunione tutte le volte che i ministri, di cui al can. 845 del CIC, non vi sono o non possono farlo per malattia, per l'età avanzata o perché impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte le volte che il numero dei fedeli, i quali si accostano alla Sacra Mensa, è tanto elevato che la celebrazione della S. Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Nelle medesime circostanze straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente all'adorazione dei fedeli il Sacramento della SS. Eucarestia e poi di riporlo; ma non di benedire il popolo. Potrà anche, in quanto sia necessario, curare l'istruzione di altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, aiutano il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il Messale, la croce, i ceri, ecc., o compiendo altri simili uffici. Egli eserciterà tanto più degnamente questi compiti, se parteciperà alla SS. Eucarestia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa e ne acquisterà una sempre più profonda conoscenza.

L'accolito, destinato in modo speciale al servizio dell'altare, apprenda tutte quelle nozioni che riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l'intimo e spirituale significato: in tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio ed essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo comportamento serio e rispettoso, e avere inoltre un sincero amore per il Corpo Mistico di Cristo, o popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati».

1.3. Le caratteristiche dei ministeri istituiti sono:

- a) **soprannaturalità** di origine: il ministero è originariamente determinato da un dono di Dio.
- b) **ecclesialità** di fine e di contenuto: il ministero è un servizio prettamente ecclesiale nella sua essenza e nella sua destinazione: aiuta il ministero ordinato nell'esercizio delle sue funzioni e contribuisce alla incessante fondazione, crescita e missione della comunità cristiana.
- c) **stabilità** di prestazione: il ministero non è un servizio temporaneo e transeunte ed esige pertanto una certa stabilità.
- d) **pubblicità** di riconoscimento: il ministero, che sorge dal seno della comunità e vive per il bene della comunità, deve godere la stima della comunità e avere l'approvazione da chi in essa esercita il servizio della autorità.

2. DISCERNIMENTO DEGLI ASPIRANTI E AMMISSIONE

2.1. I criteri con i quali discernere la persona idonea al ministero sono:

- a) vita spirituale intensa fondata sull'ascolto della Parola di Dio e alimentata dall'Eucaristia;
- b) spirito di servizio e di condivisione che sgorga dall'Eucaristia e conduce all'imitazione di Cristo, Signore e servo;
- c) amore alla Chiesa e in particolare alla propria comunità parrocchiale;
- d) stima da parte della comunità di cui il candidato gode per la sua fede, la sua capacità di dialogo e di comunione;
- e) serietà professionale e sensibilità per l'animazione cristiana delle realtà sociali e per ogni forma di carità;
- f) maturità umana che lo renda uomo di buon senso e sapiente equilibrio.

2.2. Possono essere ammessi tra gli aspiranti ai ministeri istituiti del Lettore e dell'Accolito i fedeli di sesso maschile che:

- a) abbiano un'età compresa tra i 25 e i 60 anni. Il Vescovo può dispensare in singoli casi;
- b) abbiano ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana;
- c) si distinguano per fede e testimonianza di vita evangelica, particolarmente nella famiglia, nel lavoro e nella vita sociale; gli sposati vivano un'esperienza sufficientemente ampia e collaudata del matrimonio e la moglie condivide la scelta di intraprendere il percorso verso il ministero; ai celibi e ai vedovi si richiede limpidezza e coerenza nel testimoniare la propria condizione di vita;
- d) appartengano canonicamente alla parrocchia che li presenta e in cui dovranno di norma svolgere il ministero (secondo le indicazioni del Vescovo);
- e) siano impegnati da congruo tempo nella pastorale parrocchiale, dando prova di dedizione e di capacità di collaborazione, e abbiano le doti richieste dal ministero da assumere;
- f) non seguano credenze e pratiche contrarie alla dottrina della Chiesa, non coltivino o diffondano idee e devozioni ambigue;
- g) godano della stima comune dei fedeli, espressamente verificata e attestata dal parroco.

2.3. Spetta al Parroco, che ravvisa nell'aspirante i suddetti requisiti, presentare la domanda d'ammissione al Vescovo che la sottoporrà alla Commissione.

I ministeri non possono essere chiesti come espressione di gratitudine e di stima da parte del parroco verso collaboratori particolarmente solerti, né possono essere strumentalizzati al fine di rimotivare sul piano della fede persone che tentennano e che comunque non abbiano compiuto un significativo cammino di maturazione nella fede. (*I ministeri*, 4 c)

Non è consentita l'autocandidatura, intesa come pretesa di istituzione nel ministero.

3. Formazione

3.1. I candidati ai ministeri, poiché saranno «laici addetti in modo permanente ad un particolare servizio della Chiesa, hanno l'obbligo di quell'adeguata formazione che si

richiede per adempiere dovutamente il proprio incarico, e per esercitarlo con consapevolezza, zelo e diligenza» (can. 231 §1)

3.2. «Per i candidati è richiesta una specifica preparazione remota e prossima che comprenda, insieme alle scienze ed esperienze umane, anche la conoscenza viva della Parola di Dio, della dottrina della fede, della Liturgia e della vita della Chiesa» (CEI, *Praenotanda ai riti di istituzione dei ministeri*, 29.9.1980, n. 5).

3.3. Il Coordinatore e gli altri membri Commissione

- a) conosceranno i candidati e le comunità da cui provengono;
- b) favoriranno la crescita della vita spirituale introducendoli alla preghiera comunitaria e personale e alla vita liturgica;
- c) proporranno temi di teologia, di morale e di pastorale attraverso incontri periodici;
- d) faranno conoscere la proposta specifica dei ministeri mediante lo studio dei Riti di istituzione e attraverso testimonianze;
- e) proporranno momenti di incontro e ritiro per disporli a ben ricevere la grazia del Signore.

3.4. La formazione teologica ai ministeri è affidata all'Istituto Diocesano di Teologia, secondo le modalità previste al momento dell'iscrizione. È obbligatoria la frequenza.

Coloro che sono in possesso di un titolo teologico riconosciuto, integreranno le materie secondo quanto concordato con l'Istituto Diocesano.

3.5. Poiché i ministeri nascono dalla comunità cristiana e ad essa sono destinati, la stessa comunità ha un ruolo centrale nella formazione; pertanto, «sarà da curare contemporaneamente l'educazione delle comunità a evidenziare e a ricevere questi ministeri, affinché essi non restino un fatto privato dei candidati» (*I ministeri*, 11).

4. REQUISITI PER L'ISTITUZIONE

4.1. Concluso l'iter di formazione, il candidato presenterà domanda scritta al Vescovo, nella quale: espone brevemente il servizio che di fatto svolge in Parrocchia; dichiara

la sua intenzione di voler servire Cristo e la Chiesa; chiede di poter ricevere l'istituzione (MQ VIII).

4.2. L'accedere a questi ministeri suppone un'intensa vita di fede, un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità della Chiesa, la decisione di dedicarsi con assiduità a questi compiti, la competenza sufficiente per svolgere i propri uffici liturgici, e insieme la decisa volontà di vivere la spiritualità, propria di questi ministeri (*I ministeri*, 10)

4.3. I documenti da presentare:

- a) atto integrale di Battesimo con annotazioni o certificato di Cresima ed eventualmente di Matrimonio;
- b) dichiarazione di idoneità dal candidato da parte del Parroco, in cui si attesta pure che la comunità è preparata e disposta ad accogliere tale ministero.
- c) consenso scritto della moglie, anche in calce alla domanda, se il candidato è sposato.

4.4. La Commissione, sentito il parere dei Parroci e avutone le attestazioni, presenterà al Vescovo i candidati che ha ritenuto idonei a ricevere i ministeri.

4.5. «Il discernimento circa l'attitudine e l'avvenuta preparazione spirituale e qualificazione pastorale sarà compito del Vescovo. Infatti, ogni candidato che intende accedere ai ministeri ne farà domanda al Vescovo "cui spetta l'accettazione"» (MQ VIII a; *I ministeri*, 11)

4.6. «Le doti fondamentali richieste nei candidati, che l'Ordinario riconoscerà su attestazione del parroco, sono: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all'impegno pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi» (Delibera CEI n. 21 § 2).

5. ISTITUZIONE E MANDATO

- 5.1.** L'Istituzione dei Lettori e degli Accoliti spetta al Vescovo (MQ IX) e avverrà nella Chiesa Cattedrale (o in un'altra Chiesa, per validi motivi stabiliti dal Vescovo), nel contesto di una celebrazione eucaristica (*I ministeri*, 38 d).
- 5.2.** Ricevuta l'istituzione, con un atto esplicito del Vescovo i ministri riceveranno il mandato per esercitare il ministero in una parrocchia o in un'altra comunità ecclesiale (di regola la parrocchia o comunità che li hanno espressi e presentati).
- 5.3.** Benché assegnati a una determinata parrocchia, i ministri sono a disposizione della Chiesa locale e pertanto possono ricevere compiti a servizio della pastorale diocesana.

6. SVOLGIMENTO DEL MINISTERO, SOSPENSIONE E REVOCA

- 6.1.** I Lettori e gli Accoliti, nello svolgimento del loro ufficio, indosseranno l'abito liturgico.
- 6.2.** Il conferimento dei ministeri non attribuisce il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa (can. 230 §1 e MQ XII), pertanto l'esercizio del ministero istituito sarà prestato gratuitamente.
- 6.3.** I ministeri sono conferiti per cinque anni, «fermo restando che la facoltà di esercitarli è rinnovabile, senza la necessità di rinnovare il rito e che il Vescovo può sempre dichiararne la decadenza per indegnità» (*I ministeri*, 18).
- 6.4.** «Si dovrà evitare l'assommarsi dei due ministeri nella medesima persona: diversamente sarebbe un contrastare l'istanza della varietà e distribuzione dei ministeri nel popolo di Dio» (*I ministeri*, 13). «In ogni caso gli interstizi fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona siano almeno di un anno» (*I ministeri*, 14).

6.5. Il ministero istituito, pur essendo conferito in modo stabile, può essere sospeso o revocato:

- a) per volontà dell'interessato: in questo caso il ministro istituito ne darà comunicazione scritta e motivata all'Ordinario al quale spetta dispensare temporaneamente o definitivamente dall'esercizio del ministero;
- b) per decisione del Vescovo: in questo caso sarà il Vescovo a dichiarare escluso temporaneamente o definitivamente dall'esercizio del ministero chi se ne mostri indegno o per condotta morale o per deviazione dottrinale, notificando la sua decisione, secondo le modalità ritenute più opportune (*I ministeri*, 17).

Affido a Maria, la serva del Signore, ogni forma di ministerialità nella nostra amata Chiesa locale.

Acireale, 24 agosto 2020

Prot. n. 569/20 (CAN)

Si approva *ad experimentum* per tre anni

Il Cancelliere
don Alfio Privitera

Il Vescovo diocesano
+ Antonino Raspanti